



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 9 aprile 2013 (10.04)  
(OR. en)**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2011/0202 (COD)**

---

**7747/13  
ADD 1**

**EF 51  
ECOFIN 215  
CODEC 650**

**ADDENDUM ALLA NOTA**

---

del: Segretariato

alle: delegazioni

---

n. prop. Comm.: 13284/11 EF 112 ECOFIN 531 CODEC 1284 + ADD1, ADD2

---

Oggetto: Regole rivedute relative ai requisiti patrimoniali (CRD IV) **[prima lettura]**  
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai  
requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento  
= *modifiche del regolamento (UE) n. 648/2012*

---

Si allegano per le delegazioni i progetti di disposizioni relative alle modifiche del regolamento (UE) n. 648/2012 che, per errore, sono stati omessi nel testo dell'accordo politico.

1. Nel regolamento (UE) n. 648/2012, al titolo IV è aggiunto il testo seguente:

*"CAPO 4*

*Calcoli e segnalazioni ai fini del regolamento [inserted by OP]*

*Articolo 50 bis*

*Calcolo di  $K_{CCP}$*

1. Ai fini dell'articolo 298 bis del regolamento [inserted by OP], qualora una controparte centrale abbia ricevuto la notifica di cui all'articolo 295, paragrafo 2 ter di detto regolamento, essa calcola il  $K_{CCP}$  come specificato al paragrafo 2 per tutti i contratti e le operazioni da essa compensati per tutti i suoi membri compensatori che rientrano nella copertura dello specifico fondo di garanzia in caso di inadempimento.
2. La controparte centrale calcola il capitale ipotetico ( $K_{CCP}$ ) come segue:

$$K_{CCP} = \sum_i \max\{EBRM_i - IM_i - DF_i; 0\} \cdot RW \cdot \text{capital ratio}$$

dove:

$EBRM_i$  = valore dell'esposizione prima dell'attenuazione del rischio, che è pari al valore dell'esposizione della controparte centrale (CCP) verso il membro compensatore  $i$  derivante da tutti i contratti e le operazioni con tale membro compensatore, calcolato senza tener conto delle garanzie reali fornite dal membro compensatore;

$IM_i$  = il margine iniziale fornito alla CCP dal membro compensatore  $i$ ;

$DF_i$  = il contributo di prefinanziamento del membro compensatore  $i$ ;

$RW$  = un fattore di ponderazione del rischio del 20%;

*coefficiente di capitale = 8%.*

3. Una CCP effettua il calcolo di cui al paragrafo 2 almeno con cadenza trimestrale o più frequentemente se richiesto dalle autorità competenti di coloro tra i suoi membri compensatori che sono enti.
4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per precisare quanto segue ai fini del paragrafo 3:
  - a) la frequenza e le date del calcolo di cui al paragrafo 2;
  - b) le situazioni in cui l'autorità competente di un ente che agisce come membro compensatore può richiedere frequenze più elevate per il calcolo e le segnalazioni rispetto a quelle stabilite alla lettera a).

L'ABE presenta alla Commissione detti progetti di norme tecniche di attuazione entro il 1° gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

*Articolo 50 ter*  
*Regole generali per il calcolo di  $K_{CCP}$*

1. Ai fini del calcolo di cui all'articolo 50 bis, paragrafo 2, si applica quanto segue:
  - a) una CCP calcola il valore delle esposizioni nei confronti dei suoi membri compensatori come segue:
    - (i) le esposizioni derivanti da contratti e operazioni elencati all'articolo 295, paragrafo 1, lettere a) e d)
    - (ii) le esposizioni derivanti da contratti e operazioni elencati all'articolo 295, paragrafo 1, lettere b), c) ed e) del regolamento [inserted by OP] sono calcolate conformemente al metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie di cui all'articolo 218 di detto regolamento, con le rettifiche di vigilanza per volatilità di cui agli articoli 218 e 219; non si applica l'eccezione di cui all'articolo 279, paragrafo 2, secondo capoverso, punto (i);
    - (iii) le esposizioni derivanti da operazioni di cui all'articolo 295 bis, paragrafo 1, lettera a) del regolamento [inserted by OP] sono calcolate conformemente alla parte III, titolo V di detto regolamento.

- a bis) per gli enti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento [inserted by OP], i panieri di compensazione corrispondono a quelli definiti alla parte III, titolo II di detto regolamento.
- b) nel calcolo dei valori di cui alla lettera a), la CCP sottrae dalle sue esposizioni le garanzie reali fornite dai suoi membri compensatori, opportunamente ridotte delle rettifiche di vigilanza per volatilità secondo il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie di cui all'articolo 219 di detto regolamento;
- c) una CCP calcola le proprie esposizioni alle operazioni di finanziamento tramite titoli verso i suoi membri compensatori conformemente al metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie, con le rettifiche di vigilanza per volatilità, di cui agli articoli 218 e 219;
- d) se una CCP ha esposizioni verso una o più CCP, tratta tali esposizioni come esposizioni verso membri compensatori e include margini o contributi di prefinanziamento ricevuti da dette CCP nel calcolo di  $K_{CCP}$ ;
- e) se una CCP ha un accordo contrattuale vincolante con i suoi membri compensatori che le consente di utilizzare in tutto o in parte il margine iniziale ricevuto dai suoi membri compensatori come se fossero contributi di prefinanziamento, la CCP ritiene tale margine iniziale come contributo di prefinanziamento ai fini del calcolo di cui al paragrafo 1 e non come margine iniziale;

- f) nell'applicare il metodo del valore di mercato, una CCP sostituisce la formula di cui all'articolo 292, paragrafo 1, lettera c), punto (ii) del regolamento [inserted by OP] con la seguente:

$$PCE_{red} = 0.15 \cdot PCE_{gross} + 0.85 \cdot NGR - PCE_{gross} ;$$

dove il numeratore dell'NGR è calcolato conformemente all'articolo 269, paragrafo 1 del regolamento [inserted by OP], appena prima che il margine di variazione sia effettivamente scambiato al termine del periodo di regolamento, mentre il denominatore è il costo di sostituzione lordo;

- f) nell'applicare il metodo del valore di mercato che figura all'articolo 269 del regolamento [inserted by OP], una CCP sostituisce la formula di cui all'articolo 292, paragrafo 1, lettera c), punto (ii) del regolamento [inserted by OP] con la seguente:

$$PCE_{red} = 0.15 \cdot PCE_{gross} + 0.85 \cdot NGR - PCE_{gross} ;$$

dove il numeratore dell'NGR è calcolato conformemente all'articolo 269, paragrafo 1 del regolamento [inserted by OP], appena prima che i margini di variazione siano effettivamente scambiati al termine del periodo di regolamento, mentre il denominatore è il costo di sostituzione lordo;

- g) se una CCP non può calcolare il valore dell'NGR come specificato all'articolo 292, paragrafo 1, lettera c), punto (ii) del regolamento [inserted by OP], procede come segue:
- (i) notifica a coloro tra i suoi membri compensatori che sono enti e alle relative autorità competenti la sua incapacità di calcolare l'NGR e i motivi per cui non è in grado di effettuare il calcolo;
  - (ii) per un periodo di 3 mesi, può usare un valore di NGR di 0,3 per eseguire il calcolo di  $PCE_{red}$  di cui alla lettera f);
- h) se, al termine del periodo indicato alla lettera g), punto (ii), la CCP sarà ancora incapace di calcolare il valore di NGR, procede come segue:
- (i) cessa di calcolare  $K_{CCP}$ ;
  - (ii) notifica a coloro tra i suoi membri compensatori che sono enti e alle relative autorità competenti di avere cessato di calcolare  $K_{CCP}$ ;
- i) ai fini del calcolo dell'esposizione potenziale futura per le opzioni e le *swaptions* conformemente al metodo del valore di mercato, specificato all'articolo 269 del regolamento [inserted by OP], la CCP moltiplica l'importo nozionale del contratto per il valore assoluto del delta dell'opzione ( $\partial V / \partial p$ ) quale definito all'articolo 274, paragrafo 1, lettera a) del regolamento [inserted by OP];
- j) se una CCP ha più di un fondo di garanzia in caso di inadempimento, effettua il calcolo di cui all'articolo 50 bis, paragrafo 2 separatamente per ciascun fondo di garanzia in caso di inadempimento.

*Articolo 50 quater*  
*Segnalazione di informazioni*

1. Ai fini dell'articolo 298 bis del regolamento [inserted by OP], una CCP notifica le informazioni seguenti a coloro tra i suoi membri compensatori che sono enti e alle relative autorità competenti:
  - a) il capitale ipotetico ( $K_{CCP}$ );
  - b) la somma dei contributi di prefinanziamento ( $DF_{CM}$ );
  - c) l'importo delle sue risorse finanziarie di prefinanziamento che è tenuta a utilizzare, per legge o in virtù di un accordo contrattuale con i suoi membri compensatori, per coprire le sue perdite a seguito dell'inadempimento di uno o più membri compensatori prima di utilizzare i contributi dei restanti membri compensatori al fondo di garanzia in caso di inadempimento ( $DF_{CCP}$ );
  - d) il numero totale dei suoi membri compensatori (N);
  - f) il fattore di concentrazione ( $\beta$ ), come definito all'articolo 50 quinquies;
  - g) la somma di tutti i contributi impegnati contrattualmente ( $DF_{CM}^c$ ).

Se la CCP ha più di un fondo di garanzia in caso di inadempimento, notifica le informazioni di cui al primo comma separatamente per ciascun fondo di garanzia in caso di inadempimento.



2. Le CCP informano coloro tra i loro membri compensatori che sono enti almeno con cadenza trimestrale o più frequentemente se richiesto dalle autorità competenti di tali membri compensatori.
3. L'ABE elabora norme tecniche di attuazione per specificare quanto segue:
  - a) il modello uniforme ai fini della segnalazione di cui al paragrafo 1;
  - b) la frequenza e le date delle segnalazioni di cui al paragrafo 2;
  - c) le situazioni in cui l'autorità competente di un ente che agisce come membro compensatore può richiedere frequenze più elevate per le segnalazioni rispetto a quelle stabilite alla lettera b).

L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di attuazione entro il 1° gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

*Articolo 50 quinquies*

*Calcolo degli elementi specifici che la CCP deve segnalare*

Ai fini dell'articolo 50 quater si applica quanto segue:

- a) se le regole di una CCP prevedono che essa utilizzi in tutto o in parte le sue risorse finanziarie in parallelo ai contributi di prefinanziamento dei suoi membri compensatori in modo da rendere tali risorse equivalenti ai contributi di prefinanziamento di un membro compensatore per quanto riguarda le modalità con cui esse assorbono le perdite subite dalla CCP in caso di inadempimento o insolvenza di uno o più membri compensatori, la CCP aggiunge l'importo corrispondente di tali risorse a  $DF_{CM}$ ;
- b) se le regole di una CCP prevedono che essa utilizzi in tutto o in parte le sue risorse finanziarie per coprire le sue perdite dovute all'inadempimento di uno o più membri compensatori dopo aver esaurito il suo fondo di garanzia in caso di inadempimento, ma prima di richiedere i contributi impegnati contrattualmente dei suoi membri compensatori, la CCP aggiunge l'importo corrispondente di dette ulteriori risorse finanziarie ( $DF_{CCP}^a$ ) all'importo totale dei contributi di prefinanziamento (DF) come segue:

$$DF = DF_{CCP} + DF_{CM} + DF_{CCP}^a.$$

c) le CCP calcolano il fattore di concentrazione ( $\beta$ ) secondo la seguente formula:

$$\beta = \frac{PCE_{red,1} + PCE_{red,2}}{\sum_i PCE_{red,i}}$$

dove:

$PCE_{red,i}$  = l'importo ridotto relativo all'esposizione creditizia potenziale futura per tutti i contratti e le operazioni di una CCP con il membro compensatore  $i$ ;

$PCE_{red,1}$  = l'importo ridotto relativo all'esposizione creditizia potenziale futura per tutti i contratti e le operazioni di una CCP con il membro compensatore che ha il valore  $PCE_{red}$  maggiore;

$PCE_{red,2}$  = l'importo ridotto relativo all'esposizione creditizia potenziale futura per tutti i contratti e le operazioni di una CCP con il membro compensatore che ha il secondo maggior valore  $PCE_{red}$ ."

2. All'articolo 89 del regolamento (UE) n. 648/2012 è aggiunto il paragrafo seguente:

"5 bis. Fino a 15 mesi dopo l'entrata in vigore dell'ultima delle undici norme tecniche di regolamentazione, di cui alla fine dell'articolo 89, paragrafo 3, primo comma, o fino a che non sia adottata una decisione a norma dell'articolo 14 di detto regolamento in merito all'autorizzazione della CCP, tale CCP applica il trattamento di cui al terzo comma.

Fino a 15 mesi dopo l'entrata in vigore dell'ultima delle undici norme tecniche di regolamentazione, di cui alla fine dell'articolo 89, paragrafo 3, secondo comma, o, se precedente, fino a che non sia adottata una decisione a norma dell'articolo 25 di detto regolamento in merito al riconoscimento della CCP, tale CCP applica il trattamento di cui al terzo comma."

---